



**FONDAZIONE CA' D'INDUSTRIA O.N.L.U.S.**

**Istituto Geriatrico**

C.F. 80004470136 R.E.A. 279726



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0214-05

## DOCUMENTO N. 3

### CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

#### GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER LE ESIGENZE DELLA FONDAZIONE - CIG N. 7023724068

#### 1) OGGETTO DELLA FORNITURA

L'appalto ha per oggetto la fornitura delle seguenti figure professionali a tempo determinato sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale e che al momento dell'indizione della gara non è possibile quantificare:

- addetto alle pulizie
- aiuto cuoco
- animatore
- ausiliario socio assistenziale
- cucciniere/addetto sala da pranzo
- fisioterapista
- impiegato amministrativo
- infermiere professionale
- parrucchiera

#### 2) IMPORTO DELLA FORNITURA

L'importo della fornitura a base di gara viene meglio dettagliato nel Disciplinare di gara.

#### 3) DURATA DELLA FORNITURA

La fornitura avrà durata di anni **2 (DUE)** dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto appositamente formalizzata.

Se allo scadere del termine contrattuale la Fondazione, per qualsiasi ragione, non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il contratto per il periodo successivo, la Ditta aggiudicataria sarà obbligata a prorarre la fornitura per un periodo non superiore ad un semestre, alle stesse condizioni contrattuali previste nel periodo precedente.

Il fornitore sarà tenuto ad effettuare la fornitura di personale a tempo determinato alle identiche condizioni contrattuali per tutte le Sedi della Fondazione.

#### 4) REQUISITI DEL PERSONALE

I profili professionali che la Stazione Appaltante richiederà, le relative posizioni giuridiche ed i titoli di studio richiesti sono meglio specificati nella seguente tabella riepilogativa:



<b>Profilo professionale</b>	<b>Categoria</b>	<b>Titolo di studio richiesto</b>
Addetto alle pulizie	Settimo livello – CCNL Uneba	Assolvimento obbligo scolastico
Aiuto cuoco	B3 – CCNL Comparto Enti Locali	Diploma di “Operatore della ristorazione – preparazione pasti” (durata di almeno 3 anni) o equipollente
Animatore	C1 – CCNL Comparto Enti Locali	Titolo di animatore sociale rilasciato a seguito frequenza corso di formazione professionale post-diploma; laurea in discipline umanistiche; laurea in scienze dell’educazione e della formazione (classe 18 e classe 2); diploma in discipline umanistiche
Ausiliario socio-assistenziale	B1 – CCNL Comparto Enti Locali	Attestato di qualificazione professionale di Ausiliario socio-assistenziale o Operatore socio-sanitario
Cuciniere/Addetto sala da pranzo	B1 – CCNL Comparto Enti Locali	Attestato di formazione professionale in materia di ristorazione (durata di almeno 1 anno) o equipollente o in alternativa almeno 5 anni di servizio presso le cucine di Ospedali, Case di Riposo, Case di cura, mense scolastiche, alberghi, ristoranti
Fisioterapista	D – CCNL Comparto Sanità	Diploma universitario abilitante alla professione di fisioterapista ovvero titoli riconosciuti equipollenti ai sensi delle vigenti disposizioni
Impiegato Amministrativo	C1 – CCNL Comparto Enti Locali	Diploma di Ragioniere o Perito Commerciale
Infermiere Professionale	D – CCNL Comparto Sanità	Diploma universitario abilitante la professione di infermiere (conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3 D. Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni), ovvero diplomi ed attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e l’iscrizione all’albo dell’Ordine Professionale attestata da idonea certificazione
Parrucchiera	B1 – CCNL Comparto Enti Locali	Attestato di frequenza al corso di “Operatore per le cure estetiche – acconciatore maschile e femminile” o equivalente



Il personale richiesto dovrà possedere la cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell'Unione Europea o con "status" equiparato per legge (oppure) dovrà essere in possesso di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno (per gli stranieri).

E' inoltre richiesto il possesso della certificazione della frequenza ad un corso di italiano (livello CILS uno **B1** o livello CILS due **B2** in base alla figura professionale richiesta).

Per i titoli di studio acquisiti all'estero dovrà essere prodotta dichiarazione asseverata dell'assolvimento dell'obbligo scolastico rilasciato dal Tribunale.

## **5) LUOGHI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

La fornitura del personale sopracitato potrà avvenire presso le strutture della Fondazione come di seguito indicate:

- RSA di Como – via Brambilla n. 61 – 22100 Como
- RSA di Rebbio – Via Varesina n. 118/A – 22100 Como
- RSA "Le Camelie" – via Bignanico n. 20 – 22100 Como
- Residenza "Villa Celesia" – Via Bignanico n. 20/a – 22100 Como

## **6) MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA**

La fornitura di personale a tempo determinato dovrà essere svolta in conformità a quanto previsto nel presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) la Stazione Appaltante procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante la vigenza del contratto, alla richiesta delle singole forniture di lavoro a tempo determinato.
- b) I profili professionali richiesti sono specificati nel precedente paragrafo 4).
- c) Le richieste saranno trasmesse per iscritto, tramite apposita nota firmata dal Dirigente richiedente il personale.
- d) L'Amministrazione dovrà corredare ciascuna richiesta con le seguenti informazioni:
  - motivazione del ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato;
  - indicazione del profilo professionale e della categoria corrispondente all'attività cui sarà adibito il lavoratore;
  - modalità e durata della prestazione lavorativa richiesta;
  - la sede e orario di lavoro (full-time/part-time), con l'indicazione del nominativo di un responsabile operativo referente per singola fornitura. Si precisa che l'orario del lavoratore sarà fino a 36 (trentasei) ore settimanali articolate per turni diurni, notturni e festivi (in base alla qualifica) secondo l'articolazione di volta in volta prevista;
  - informazioni relative alla sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. 81/2008.



- e) L'Agenda, entro il termine massimo di **3 (tre) giorni lavorativi** dalla richiesta, dovrà produrre al Dirigente che ha inoltrato la richiesta (anche per le sostituzioni) un elenco di candidature del profilo ricercato, con una relazione per ciascuna di esse sul curriculum di studio e formativo e sull'esperienza professionale eventualmente maturata.  
Sarà considerato titolo preferenziale l'aver maturato con esito positivo precedenti esperienze lavorative presso Residenze Sanitarie Assistenziali con mansioni analoghe a quelle da svolgere.
- f) Il Dirigente richiedente selezionerà, in base alle proprie esigenze, il soggetto più idoneo mediante comparazione dei curricula professionali e sottoporrà a colloquio il prestatore di lavoro per accertarne l'attitudine allo svolgimento delle attività da svolgere.  
In relazione all'eventuale esito negativo di tale colloquio, la Stazione Appaltante potrà chiedere l'invio di altri candidati.  
In caso di esito positivo l'Agenda dovrà essere in grado di mettere a disposizione della Stazione Appaltante il lavoratore nei due giorni lavorativi successivi.
- g) Il prestatore di lavoro temporaneo, oggetto della fornitura di cui al presente Capitolato di gara, sarà adibito alle mansioni previste secondo la declaratoria del profilo professionale rivestito.
- h) Il prestatore di lavoro dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Operatore economico, in relazione alle competenze richieste, garantendo uno standard qualitativo conforme a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante.
- i) Il prestatore di lavoro dovrà svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite dal Dirigente richiedente e sarà tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo nazionale di lavoro applicate ai lavoratori dipendenti.
- j) Per ogni singolo prestatore di lavoro verrà sottoscritto apposito contratto redatto dall'Operatore economico e sottoscritto anche dalla Stazione Appaltante in qualità di utilizzatore.
- k) Qualora l'articolazione del lavoro preveda la pausa pranzo, il prestatore di lavoro acquisterà a proprie cure e spese i buoni pasto presso l'Ufficio Personale della sede di appartenenza.
- l) L'attività del prestatore di lavoro sarà subordinata ad un periodo di prova, in conformità a quanto previsto nel contratto di somministrazione, che in ogni caso non potrà essere inferiore a quello previsto nei CCNL applicati all'interno della Fondazione.  
Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto, l'Operatore economico sarà tenuto alla sostituzione del prestatore di lavoro.

## **7) OBBLIGHI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO**

L'Operatore economico si obbliga alle seguenti prestazioni:

- a) stipulare apposito contratto con il prestatore di lavoro (il contratto verrà comunque sottoscritto anche dalla Stazione Appaltante in qualità di utilizzatore).



- b) Consegnare alla Stazione Appaltante la documentazione relativa al lavoratore somministrato (esempio: titolo di studio, certificazioni varie, ecc.).
- c) Impegnarsi al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale e alla relativa posizione economica di inquadramento secondo la vigente disciplina contrattuale collettiva; l'Agenzia, inoltre, si impegna a fornire, su richiesta della Stazione Appaltante, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.
- d) Impegnarsi a pagare gli eventuali miglioramenti economici derivanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro intervenuti successivamente alla stipulazione dei contratti di somministrazione sia ai lavoratori somministrati in servizio sia a quelli cessati.
- e) Provvedere al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti.
- f) Provvedere all'iscrizione dei lavoratori somministrati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
- g) Provvedere alla comunicazione per via telematica al Centro per l'impiego di competenza dell'instaurazione e dell'eventuale proroga, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro con il prestatore d'opera.
- h) Assicurare lo svolgimento della fornitura nel rispetto di tutte le obbligazioni di legge, normative e contrattuali, disciplinanti il rapporto di lavoro e, in particolare tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo.
- i) Provvedere alla liquidazione della retribuzione ai lavoratori somministrati con periodicità mensile.
- j) Informare e formare professionalmente i lavoratori somministrati, fornendo anche la prescritta formazione in materia di sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e a darne comunicazione all'Amministrazione contestualmente all'inizio della missione.
- k) Fornire le figure professionali di "Aiuto Cuoco" e "Cuciniere/Addetto sala da pranzo" debitamente formate con un corso HACCP.

## **8) OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE**

La Stazione Appaltante assume le seguenti obbligazioni:

- a) adibire il lavoratore alle mansioni indicate nella richiesta di somministrazione assicurando al medesimo, per quanto non di competenza dell'Agenzia, l'adeguata formazione teorico-pratica, a norma delle vigenti disposizioni anche in materia di sicurezza.
- b) Comunicare all'Operatore economico i trattamenti retributivi applicabili anche a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative e contrattuali.



- c) Consegnare al prestatore d'opera un sistema di rilevazione delle presenze con badge di prossimità.
- d) Informare per iscritto l'Agenzia ed il prestatore d'opera nel caso in cui lo si adibisca a mansioni superiori.
- e) Garantire al prestatore di lavoro il diritto di prestare la propria opera lavorativa per l'intero periodo previsto dal contratto individuale, salvo i casi di mancato superamento del periodo di prova o di giusta causa di recesso o di sostituzione.
- f) Comunicare tempestivamente all'Operatore economico gli elementi utili per una eventuale contestazione disciplinare a carico del prestatore di lavoro.
- g) Informare tempestivamente e per iscritto l'Operatore economico in caso di infortunio del prestatore di lavoro, al fine di rendere possibile gli adempimenti previsti dalla legge.
- h) Provvedere agli obblighi di sorveglianza medica e sui rischi specifici nonché agli obblighi di prevenzione e protezione di cui al D Lgs. 81/2008. La Stazione Appaltante infatti si assume l'obbligo di sottoporre il prestatore di lavoro a visita medica e ad organizzare apposito corso di formazione per "neoassunti".
- i) Fornire al prestatore di lavoro le divise e tutti i dispositivi di protezione individuale che siano necessari allo svolgimento delle attività lavorative, nonché a garantire lo svolgimento delle prestazioni affidate nel rispetto delle procedure interne.
- j) Comunicare eventuali rimborsi spese, spettanti al lavoratore, derivanti da trasferte all'Agenzia che provvederà a corrispondere i relativi compensi. A tal fine i lavoratori dovranno produrre idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute (scontrini, ricevute fiscali, biglietti di viaggio, ecc.); in caso contrario la Fondazione non autorizzerà alcun rimborso.

## **9) TRATTAMENTO DEI LAVORATORI UTILIZZATI E LORO OBBLIGHI**

I prestatori di lavoro:

- a) saranno adibiti alle mansioni previste per i dipendenti di cui al settimo livello CCNL Unepa, alle categorie B e C del vigente CCNL Enti Locali e alla categoria D del vigente CCNL Comparto Sanità.
- b) Dovranno svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite dalla Fondazione e saranno tenuti all'osservanza di tutte le norme di legge, di contratto collettivo applicate ai lavoratori dipendenti e dei regolamenti interni alla Fondazione.
- c) Dovranno essere già istruiti e formati, a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze necessarie con riferimento al profilo e alla categoria di inquadramento.
- d) Saranno sottoposti ad un periodo di prova così come stabilito nel CCNL per i lavoratori in somministrazione delle Agenzie per il lavoro, che in ogni caso non potrà essere inferiore a quello previsto nei CCNL applicati all'interno della Fondazione.
- e) Saranno tenuti ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed essere muniti ed esporre apposita tessera di riconoscimento rilasciata dalla Fondazione.





- f) Dovranno adottare un comportamento e una condotta nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
- g) Al termine del rapporto di lavoro, dovranno restituire alla Stazione Appaltante le divise, il badge, le chiavi dell'armadietto ecc. In caso di mancata restituzione del materiale di cui sopra, il relativo costo verrà addebitato all'Operatore Economico fornitore della mano d'opera.
- h) Dovranno consegnare immediatamente le cose, qualunque ne sia il valore e stato, rinvenute nell'ambito delle strutture servite, al proprio responsabile diretto.
- i) Dovranno tenere sempre un contegno corretto.
- j) Non dovranno prendere ordini da estranei all'espletamento del servizio.
- k) Dovranno rifiutare qualsiasi compenso e/o regalia.
- l) Dovranno segnalare immediatamente alla Stazione Appaltante qualsiasi accadimento od anomalia riscontrati nell'adempimento della fornitura (anche relativi al Piano di Sicurezza).
- m) Si dovranno adeguare tassativamente alle disposizioni aziendali dell'Appaltatore e della Stazione Appaltante.

L'orario di lavoro potrà essere a tempo pieno o a tempo parziale secondo l'articolazione oraria di volta in volta prevista.

L'effettuazione di lavoro straordinario da parte del prestatore di lavoro sarà consentita solo in casi eccezionali e dovrà essere preventivamente autorizzata dal Responsabile del servizio di competenza.

Rimane ferma comunque la facoltà del Responsabile di competenza di disporre, in alternativa al pagamento delle ore straordinarie, l'applicazione del riposo compensativo in conformità delle disposizioni contrattuali.

L'Agenzia ed i prestatori d'opera dovranno mantenere il massimo riserbo circa le informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante l'espletamento del servizio, che siano riferite sia all'organizzazione ed alle attività della Stazione Appaltante che ai pazienti.

## **10) SOSTITUZIONI DEL PRESTATORE DI LAVORO TEMPORANEO**

In caso di interruzione del rapporto di lavoro, da qualunque causa determinata, l'Agenzia dovrà provvedere alla sostituzione del prestatore di lavoro negli stessi termini previsti per la proposizione iniziale.

Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto, l'Agenzia dovrà provvedere alla sostituzione del lavoratore, con ogni onere a suo carico.

In caso di assenze di qualsivoglia natura, anche non continuative del lavoratore che superino complessivamente il 20% della durata del singolo contratto di fornitura, l'Agenzia dovrà provvedere alla sostituzione del lavoratore stesso con oneri a proprio carico. In tale caso l'Amministrazione corrisponderà soltanto il costo delle ore effettivamente lavorate.

## **11) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

Il lavoratore ha l'obbligo di svolgere con diligenza e assiduità i compiti assegnatigli osservando scrupolosamente l'orario di lavoro e garantendo la più assoluta riservatezza sui dati e sui fatti di cui viene a conoscenza durante la prestazione lavorativa.



Le azioni disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo forniti dall'Agencia verranno esercitate dall'Agencia sulla base degli elementi che verranno riferiti dall'Amministrazione appaltante che formeranno oggetto della contestazione.

L'Agencia porterà a conoscenza della Fondazione i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del lavoratore temporaneo.

## **12) CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA**

All'Agencia sarà corrisposto un pagamento a misura.

L'Amministrazione infatti corrisponderà all'Agencia, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, la "tariffa oraria ordinaria omnicomprensiva" offerta in sede di gara oltre agli eventuali elementi retributivi di cui al paragrafo successivo.

La tariffa oraria ordinaria comprende gli oneri retributivi e gli oneri contributivi assistenziali e previdenziali.

Sono esclusi dalla suddetta "tariffa oraria ordinaria" e saranno pertanto contabilizzati separatamente in sede di fatturazione, i seguenti elementi retributivi:

- maggiorazioni di turno (diurno, festivo/diurno, notturno, notturno/festivo) ed eventuali indennità previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (indennità notturna, giornaliera, turno festivo ridotto, turno festivo intero)
- straordinario diurno, notturno/festivo, notturno o festivo
- ferie
- ore di festività godute
- ore di festività non godute

La Stazione Appaltante inoltre – nel caso in cui segnali direttamente all'Operatore Economico il prestatore di lavoro da somministrare – corrisponderà alla Società, per ogni ora ordinaria effettuata dal lavoratore, la "tariffa oraria ordinaria omnicomprensiva" (sia contribuzione standard sia contribuzione sostitutiva) offerta in sede di gara ulteriormente ribassata del 10%.

Resta inteso che la Stazione Appaltante corrisponderà all'Agencia unicamente il corrispettivo per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dell'Agencia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi.

## **13) PERIODO DI PROVA DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

Per i primi 6 (sei) mesi dalla data di effettivo inizio della fornitura l'appalto si intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire alla Fondazione una valutazione ampia e complessiva della fornitura espletata.

Durante tale periodo di prova la Fondazione effettuerà le verifiche di conformità della fornitura descritta nel presente Capitolato.

Il periodo di prova non si intenderà superato qualora la Fondazione dovesse effettuare tre formali contestazioni scritte e motivate in relazione a mancate conformità e non ottenga giustificazioni ritenute accettabili.

In tal caso la Fondazione avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e all'Impresa spetterà il solo corrispettivo per la parte della fornitura correttamente eseguita, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo a qualsiasi titolo.





Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto per mancato superamento della prova l'Impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare la fornitura fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione della fornitura.

In caso di risoluzione la Fondazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione della fornitura alla Ditta concorrente seconda classificata nella procedura di gara o di ripetere l'esperimento di gara.

Il periodo di prova s'intende superato se non sarà intervenuta comunicazione contraria.

#### **14) PAGAMENTI E FATTURAZIONE**

I prezzi determinati all'atto dell'aggiudicazione dovranno considerarsi fissi e invariabili per tutta la durata del contratto.

L'Agenzia emetterà fattura con cadenza mensile, a consuntivo delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento.

La fattura dovrà:

- pervenire presso la Sede Generale dell'Ente (Via Brambilla n. 61 – 22100 Como)
- riportare gli estremi del contratto di fornitura
- indicare il codice CIG della fornitura
- essere corredata da un elenco riepilogativo suddiviso per prestatore di lavoro dal quale si evincano il numero delle ore effettivamente prestate (ordinarie ed eventuali straordinarie), le maggiorazioni di turno (diurno, festivo/diurno, notturno, notturno/festivo), le eventuali indennità previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (indennità notturna, giornaliera, turno festivo ridotto, turno festivo intero), le ferie, le ore di festività godute e non godute.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto dell'Ente procederà a predisporre la relativa liquidazione in base ai prezzi pattuiti, dopo aver dedotto tutte le somme delle quali il fornitore fosse debitore verso l'Ente.

I pagamenti da effettuarsi a mezzo bonifico, avverranno a 90 giorni fine mese dal ricevimento della fattura sempreché non esistano contestazioni in atto.

Le forniture dovranno avvenire in regola e ai sensi di legge e ai fini fiscali.

La Fondazione non è soggetta ad obbligo di fatturazione elettronica e di applicazione dello split payment.

Il pagamento della fattura è subordinato alla verifica quadrimestrale del documento unico di regolarità contributiva e delle attestazioni ufficiali dell'avvenuto pagamento delle ritenute fiscali effettuate in qualità di sostituto d'imposta; si precisa che l'Ente, effettuato il bonifico per importo pari alla fattura, non è più responsabile né dei tempi di accredito né di eventuali commissioni applicate dalla banca.

La ditta si obbliga inoltre a collaborare con gli uffici indicati dalla Fondazione per l'eventuale predisposizione di file informatici (XML, PDF, Excel, testo o altro formato richiesto), secondo le indicazioni fornite ed al fine di soddisfare le proprie esigenze amministrativo/contabili.

#### **15) DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni e l'applicazione di penali, la ditta aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipula del



contratto o dell'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza o di necessità, un deposito cauzionale definitivo d'importo pari al 10 % (dieci per cento) del valore di effettiva aggiudicazione.

Tale cauzione potrà essere costituita con le modalità di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 ovvero:

- fidejussione bancaria
- fideiussione assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione legale dei conti da parte di un revisore legale o società di revisione legale iscritti nel Registro di cui al D.M. n. 144/2012 e sottoposti alla vigilanza di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 39/2010.

Essa dovrà inoltre:

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile;
- contenere l'impegno del fideiussore a versare la somma dovuta a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, entro 15 giorni dalla richiesta.

La cauzione definitiva dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte della Fondazione.

**La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.**

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e comporta da parte della Fondazione l'acquisizione della cauzione provvisoria, con l'applicazione delle sanzioni di legge, con la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta effettuata dalla Fondazione. È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o non ricostituita come sopra.

Rimangono salve le altre disposizioni previste dall'art. 103 del Codice dei Contratti.

## **16) SPESE, IMPOSTE E TASSE**

Tutte le spese attinenti all'esecuzione della fornitura, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle che dovessero sopravvenire durante l'appalto incluse le tasse ed imposte che potranno colpire a qualsivoglia titolo i soggetti, saranno a carico della Ditta appaltatrice salvo che imposte e tasse siano inderogabilmente per legge da accollare alla committente (es. IVA).

L'Imposta sul valore aggiunto è a carico dell'Amministrazione appaltante nella misura prevista dalla legge.

Le spese di bollo, di quietanza ecc. sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Alle Ditte aspiranti all'appalto non compete alcun indennizzo né rimborso spesa per l'accesso alla Fondazione o per aver partecipato alla gara.



## 17) COPERTURA ASSICURATIVA

La Ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso di Polizza Responsabilità Civile (con un massimale assicurato non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro), sottoscritta con primaria Compagnia di Assicurazione, iscritta all'apposito Albo, **a garanzia di eventuali danni che potrebbero derivare alla Fondazione dall'esecuzione della fornitura.**

La polizza dovrà contenere l'espressa rinuncia da parte della compagnia di assicurazione ad azione di rivalsa nei confronti dell'Ente, sollevando con ciò il committente da ogni e qualsiasi responsabilità.

**Si precisa che la responsabilità dell'Agenzia è circoscritta ai danni derivanti da inadempimenti contrattuali relativi all'attività di ricerca, selezione, formazione, invio e gestione amministrativa del personale somministrato.**

Detta polizza dovrà essere depositata presso gli uffici della Fondazione in originale o in copia conforme autenticata ai sensi di legge prima dell'avvio dell'esecuzione della fornitura.

L'inosservanza di tale adempimento è causa di risoluzione del contratto.

La stessa dovrà avere una durata non inferiore al periodo contrattuale (eventuale pratica annuale con l'impegno di proroga) di esecuzione della fornitura e dovrà inoltre coprire assicurativamente tutti i sinistri che avvengano nel periodo di vigenza del contratto e le cui denunce siano presentate comunque entro i 3 mesi successivi alla data di scadenza del contratto.

## 18) SUBAPPALTO DELLA FORNITURA

La fornitura contemplata dal presente Capitolato speciale d'appalto deve intendersi unica e inscindibile ed è fatto pertanto divieto assoluto di subappaltare la fornitura in tutto o in parte.

## 19) MODIFICAZIONI DELL'ASSETTO SOCIETARIO

La ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale sopravvenuta modificazione degli assetti proprietari e della struttura di impresa, ovvero degli organismi tecnici e/o amministrativi.

## 20) RESPONSABILE DELLA DITTA

L'Appaltatore dovrà individuare un suo rappresentante od incaricato che abbia la facoltà di ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dal contratto d'appalto.

La Ditta dovrà comunicare alla Stazione Appaltante il nome dell'incaricato, nonché il luogo di residenza, l'indirizzo ed il recapito telefonico per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria nelle ore di servizio o al di fuori di esse.

L'incaricato dovrà inoltre controllare e coordinare tutto il proprio personale, pretendendo da esso il rispetto delle norme previste dal presente Capitolato.

Esso dovrà mantenere un contatto continuo con i referenti indicati dalla Stazione Appaltante per il controllo dell'andamento della fornitura. In ogni caso di assenza o impedimento dell'incaricato, la Ditta dovrà comunicare il nominativo di un sostituto.



Tale rappresentante dovrà inoltre collaborare strettamente con il Servizio di Prevenzione e Protezione della Stazione Appaltante.

## **21) VERIFICHE E CONTROLLI SULLA FORNITURA**

La Stazione Appaltante pone in essere tutte le attività di verifica e di controllo sugli adempimenti di carattere amministrativo, gestionale e prestazionale a carico dell'appaltatore derivanti dall'intero Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Le attività di verifica verranno condotte - per quanto di rispettiva competenza e secondo le modalità in uso presso questa Stazione Appaltante - dalla Direzione della Fondazione per il tramite dei propri uffici.

Ove i controlli evidenziassero inadempienze da parte dell'appaltatore a fronte dell'istruttoria posta in essere dai diversi livelli di verifica, si darà luogo alle previsioni di cui all'articolo successivo.

## **22) PENALI**

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la prosecuzione del contratto di fornitura, le stesse saranno contestate all'Agenzia inadempiente, secondo le procedure in uso presso la Stazione Appaltante.

In tali casi la Stazione Appaltante si riserva di applicare una decurtazione, a titolo di penale.

In caso di ritardo nell'invio dei candidati e/o nella fornitura (o nella sostituzione del prestatore di lavoro) rispetto alle tempistiche del presente Capitolato di seguito specificate:

- fornitura dell'elenco di candidature e/o dei lavoratori oltre il termine massimo di cui all'art. 6 del presente Capitolato;
- non sostituzione del lavoratore nei casi e nei termini di cui all'art. 10) del presente Capitolato.

potrà essere applicata una penale pari a € 100,00 per ogni giornata lavorativa di ritardo.

Qualora nell'esecuzione del contratto dovessero verificarsi ulteriori gravi inadempienze, sarà cura della Fondazione contestarle per iscritto chiedendo adeguate giustificazioni.

Qualora l'Operatore Economico, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione, non fosse in grado di produrre giustificazioni pertinenti e valide, la Fondazione potrà applicare una penale da € 100,00 a € 1.000,00 per ogni manchevolezza contestata.

L'entità della penale è definita a discrezione della Fondazione in rapporto alla gravità dell'inadempimento.

Gli eventuali ulteriori danni, direttamente derivanti da detti inadempimenti, saranno imputabili alla ditta appaltatrice.

Considerata la natura della fornitura, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'appaltatore con addebito dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto ai precedenti commi.

Della penale applicata sarà data notizia all'impresa a mezzo raccomandata A.R. e la stessa sarà applicata con decurtazione in sede di liquidazione delle fatture che saranno emesse in pagamento successivamente alla notifica.

La reiterazione delle inadempienze potrà costituire causa di risoluzione del contratto.



### **23) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

La ditta aggiudicataria si impegna ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni.

A tal fine, a pena della nullità assoluta del contratto, dovrà comunicare alla Fondazione, per le transazioni derivanti dal presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica di cui al presente contratto nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati.

### **24) CONTRATTO**

Alla Ditta verrà comunicato con lettera di aggiudicazione il termine previsto per la stipula del contratto.

Qualora quest'ultimo non venisse stipulato nel termine che verrà assegnato per ritardi imputabili alla Ditta stessa, la Fondazione potrà dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto sono a carico della Ditta aggiudicataria.

### **25) RECESSO DAL CONTRATTO**

Nel caso di recesso dal contratto, per qualsiasi causa, da parte della ditta aggiudicataria, saranno addebitati alla stessa, oltre agli eventuali danni, i maggiori oneri che dovranno essere sostenuti dalla Fondazione per l'affidamento della fornitura ad altra ditta e si provvederà ad incamerare la cauzione definitiva.

L'esercizio del recesso da parte della Fondazione appaltante dovrà essere comunicato alla ditta appaltatrice mediante lettera raccomandata a.r..

Nulla sarà dovuto alla ditta nel caso di recesso dal contratto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi al servizio ricevuto.

### **26) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La Fondazione appaltante potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art.1456 c.c. alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Agenzia, messa in liquidazione, o altri casi di cessione dell'attività;
- b) cessione del contratto non autorizzata;
- c) in caso di reiterato mancato pagamento delle retribuzioni e dei relativi contributi al prestatore di lavoro;
- d) ulteriore inadempienza dell'Agenzia dopo la comminazione di n. 5 penalità per lo stesso tipo di infrazione;
- e) quando a carico di alcuno degli amministratori dell'Agenzia aggiudicataria sia stato avviato un procedimento penale per frode, per delitti finanziari o per qualsiasi altro reato che incida sulla moralità professionale, o per violazione delle norme sugli appalti;



- f) in caso di mancato rinnovo da parte delle autorità competenti di provvedimenti autorizzativi in scadenza durante la vigenza contrattuale;
- g) in caso di perdita dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) D. Lgs. 276/2003.

L'esercizio della facoltà di avvalersi della risoluzione dovrà essere comunicata alla ditta appaltatrice mediante lettera raccomandata a.r. (con denuncia dal ricevimento della comunicazione).

Nulla sarà dovuto alla ditta nel caso di risoluzione del contratto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi al servizio ricevuto.

## **27) RISERVATEZZA**

Tutti i documenti prodotti dall'aggiudicatario saranno di proprietà della Fondazione.

Le parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi tutte le informazioni necessarie ed utili alla corretta esecuzione del presente contratto.

L'aggiudicatario da parte sua si impegna a adottare tutte le misure atte a garantire un'adeguata tutela dei dati e delle informazioni ricevute dalla Fondazione assicurando la necessaria riservatezza circa il loro contenuto ed in particolare a:

- non cedere, consegnare, rendere disponibile a qualsiasi titolo o comunque comunicare/divulgare per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento il contenuto di tali informazioni a terzi, senza l'autorizzazione scritta della Fondazione;
- limitare al proprio personale strettamente indispensabile la conoscenza o l'accesso al contenuto delle informazioni fornite dalla Fondazione, rendendolo individualmente e previamente edotto degli obblighi di riservatezza previsti dal contratto.

## **28) NORMA DI RINVIO E FORO COMPETENTE**

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto e nella documentazione di gara e per quanto eventualmente in contrasto con il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (denominato nel testo come "Codice"), saranno considerate valide le disposizioni fissate dal citato Codice.

Si richiamano, inoltre, le norme del codice civile nonché le normative e regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici di rilevanza nazionale, regionale e comunale in quanto applicabili e compatibili.

Per qualunque contestazione o vertenza in corso di esecuzione del contratto, foro competente è quello di Como. È esclusa la competenza arbitrale.

**IL SEGRETARIO GENERALE - RUP**  
F.to Dr. Franco Molteni